



# COMUNE DI VALFABBRICA

Provincia di Perugia

AREA VIGILANZA

Via G. Mameli 14  
06029 Valfabbrica (PG)

Tel. 075/9029832 - 9029840  
comune.valfabbrica@postacert.umbria.it

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 08

Prot. n. 3.195

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SUL SENTIERO DENOMINATO  
"LA VIA DI FRANCESCO" ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

**PREMESSO** che:

- il territorio del Comune di Valfabbrica è attraversato dall'importante sentiero religioso-naturalistico denominato "La Via di Francesco" che congiunge le Città di Assisi e Gubbio;
- grazie a finanziamenti pubblici, la suddetta viabilità è stata attrezzata per facilitare il transito pedonale dei numerosi pellegrini che la percorrono;

**RISCONTRATO**, tuttavia, che:

- molti tratti del sentiero vengono ripetutamente percorsi da veicoli da motocross che, per le forti accelerazioni che li caratterizzano, sono in grado di provocare danni al fondo stradale con possibile dissesto idrogeologico per usura e cedimento del fondo stradale e dei manufatti ivi presenti, quali le canalette per la raccolta delle acque, in particolare:
  - a) la strada forestale della Croce (Sambuco-Colgaiardo);
  - b) la strada forestale Coccorano-Diga di Casanova;
  - c) la strada forestale Fosso delle Lupe (tratto in Comune di Valfabbrica);
- dette manomissioni del fondo stradale ed il transito stesso dei veicoli a motore, rappresentano un reale pericolo per i pedoni che percorrono il sentiero;

**VISTI** gli art. 5, 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. e ii. Mediante D.L. n. 150 del 01.09.2011;

**VISTO** il DPR n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 7 comma 3 lett. B) della L.R. n. 28 del 19 novembre 2001;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

### ORDINA

L'istituzione del divieto di transito permanente a tutti i veicoli da motocross comunque denominati (motocicli, quad, moto da trial e mezzi simili), con eccezione dei mezzi agricoli, di soccorso, di vigilanza e quelli appartenenti alle Forze di Polizia, in particolare:

- 1) sulla strada forestale della Croce, da Località Sambuco a Località Colgaiardo;
  - 2) sulla strada forestale da Località Coccorano alla Diga di Casanova;
  - 3) sulla strada forestale Fosso delle Lupe, da Voc. Pioppo al confine con il Comune di Assisi;
- Sulle suddette strade l'Ufficio Tecnico Comunale apporrà/installerà la segnaletica atta ad evidenziare il divieto di transito ai veicoli a motore.

### AUTORIZZA

L'accesso sulle suddette strade a pedoni, biciclette e cavalli, oltre che ai mezzi in uso ai residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ubicate in tali luoghi, ivi compresi i familiari visitatori, nonché a coloro che debbano ivi introdursi per comprovati motivi di lavoro.

./.

segue →

**DISPONE**, altresì, CHE

- salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite, ai sensi della L.R. n. 28 del 19 novembre 2001, con la sanzione amministrativa da € 105,00 a € 1.050,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- tutti gli Organi di Vigilanza sono incaricati del controllo per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- la presente ordinanza venga affissa all'Albo Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- copia del presente provvedimento:
  - a. sia reso noto alla cittadinanza con i consueti modi di diffusione;
  - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune [www.comune.valfabbrica.pg.it](http://www.comune.valfabbrica.pg.it);
  - c. sia inviata alla Stazione dei Carabinieri di Valfabbrica, nonché al Comando della Stazione Carabinieri Forestali di Valfabbrica;

**INFORMA**, inoltre

- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/92;
- a norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, lì 18 Maggio 2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**  
**(Mar. Marco Pettinelli)**

